

REGOLAMENTO (CE) N. 283/2001 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine e il regolamento (CE) n. 2734/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2734/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara e prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3/2001⁽³⁾, ha introdotto un certo numero di modifiche o deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione⁽⁴⁾, per far fronte alla situazione eccezionale del mercato dovuta ai recenti avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
- (2) Tenuto conto di questa situazione eccezionale del mercato e al fine di migliorare l'efficacia delle misure d'intervento previste dal regolamento (CE) n. 2734/2000, occorre derogare all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 562/2000 per quanto concerne il peso massimo delle carcasse, non fissando alcun limite di peso per le due gare del mese di febbraio e aumentando il peso a 430 kg per le restanti gare del primo trimestre del 2001, ma ammettendo anche l'acquisto di animali più pesanti, pur limitandone il prezzo di acquisto al peso massimo autorizzato.
- (3) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2734/2000.
- (4) Tenuto conto che è possibile vendere prodotti acquistati all'intervento anche dopo il 1° gennaio 2002, data in cui sarà applicato il sistema obbligatorio di etichettatura basato sull'origine previsto dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio⁽⁵⁾, è opportuno prevedere per i contratti

stipulati a partire dal 12 febbraio, ossia dalla prima gara del mese di febbraio, per i prodotti destinati all'intervento, l'obbligo di indicare nell'etichettatura il paese o i paesi di nascita e di ingrasso degli animali in questione, conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1760/2000, eventualmente accompagnati dalle indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000⁽⁶⁾, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000.

- (5) L'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000 stabilisce le disposizioni applicabili alle carcasse, alle mezzene e ai quarti che possono essere acquistati all'intervento pubblico. Per adeguarsi alla comune prassi commerciale, occorre modificare la descrizione delle mezzene che figura in tale allegato, autorizzando un certo margine di tolleranza.
- (6) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 562/2000.
- (7) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 1 dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2734/2000 è sostituito dal seguente testo:

- «1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 562/2000, il peso massimo delle carcasse di cui alla disposizione suddetta è di 430 kg. Tuttavia:
- per le due gare del mese di febbraio 2001 non si applica alcuna limitazione del peso massimo delle carcasse,
 - per le restanti gare del primo trimestre del 2001, possono essere acquistate all'intervento carcasse di peso superiore a 430 kg, ma in tal caso il prezzo di acquisto è pagato soltanto a concorrenza di tale peso massimo.»

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 316 del 15.12.2000, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 1 del 4.1.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 216 del 26.8.2000, pag. 8.